

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

1ª (Presidenza e Interno)

e

9ª (Industria)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1968

Presidenza del Presidente della 1ª Comm.ne

SCHIAVONE

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli ed il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Picardi.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REDIGENTE

« **Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il relativo trattamento di quiescenza** » (2397), d'iniziativa dei deputati Cetrullo; Dosi e Biaggi Nullo; Durand de la Penne; Storti ed altri; Cervone ed altri e Botta e De Marchi, approvato dalla Camera dei deputati.

« **Norme concernenti il personale delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura** » (2029), d'iniziativa del senatore Lo Giudice.

(Seguito della discussione ed approvazione, con modificazioni, degli articoli del disegno di legge n. 2397; richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore Battaglia lamenta che il tempo a disposizione per un esame approfondito dei disegni di legge in titolo sia oltre-

modo breve e rileva che l'imminenza delle sedute dell'Assemblea rende particolarmente disagiata una meditata discussione.

Successivamente il ministro Bertinelli dichiara che il Governo è disposto ad adoperarsi in ogni modo per dare una disciplina organica e definitiva al settore: a condizione che siano soppressi gli articoli 12 e 13 del disegno di legge n. 2397, il Governo è pronto a prendere in considerazione qualunque istanza rappresentata, non esclusa quella di esaminare con particolare comprensione e benevolenza il problema affrontato nei suddetti articoli.

Prendono quindi la parola i senatori Francavilla, Banfi e Preziosi, proponendo che le Commissioni riunite chiedano al Presidente del Senato l'assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

Il senatore Battaglia si riserva di pronunciarsi sulla proposta dei precedenti oratori, precisando che la sua decisione potrà essere manifestata solo dopo l'esame dei singoli articoli.

Si passa successivamente alla discussione degli articoli, prendendo per base il testo del disegno di legge n. 2397.

Gli articoli 1 e 2 sono approvati senza modificazioni.

Il senatore Battaglia chiede al Governo alcuni schiarimenti sul terzo comma dell'articolo 3; inoltre propone (al fine di soddisfare l'esigenza del personale appartenente ai ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato non preso in considerazione dal disegno di legge nu-

mero 2397) l'aggiunta di tre commi allo stesso articolo.

Dopo che il senatore Giraud e il sottosegretario Picardi hanno fornito al precedente oratore gli schiarimenti richiesti, il rappresentante del Governo dichiara di non poter accogliere gli emendamenti presentati; il senatore Battaglia trasforma allora tali emendamenti in un ordine del giorno, nel quale si invita il Governo a provvedere: *a)* perchè nei ruoli di cui alla tabella *B* possa altresì, essere inquadrato — a domanda da presentare nel termine di cui al primo comma — il personale appartenente ai ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alle tabelle annesse al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, e modificate con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2. L'inquadramento predetto, da conseguire nella qualifica e nel ruolo corrispondente alle funzioni disimpegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, e le successive promozioni, dovrebbero essere conseguiti in soprannumero, in conformità alle norme di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, numero 1452; il personale interessato conserverebbe a tutti gli effetti l'anzianità complessiva nell'attuale incarico e destinazione di servizio; *b)* perchè il regolamento-tipo, previsto dal secondo comma dell'articolo 3, stabilisca altresì la procedura per il passaggio alle Camere di commercio dei fondi di quiescenza del personale inquadrato, in atto amministrati dallo Stato; *c)* perchè, infine, i posti di direttore aggiunto e qualifiche inferiori della tabella organica sostituita vengano tuttavia compresi, in via transitoria e fino ad esaurimento del personale iscrittovi, nella tabella *C* allegata al disegno di legge in discussione, anche agli effetti del beneficio di cui all'articolo 6.

Successivamente, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono approvati senza modificazioni.

Sull'articolo 9 il senatore Battaglia dichiara di rinunciare a presentare un emendamento sostitutivo del secondo comma, nella fondata speranza che il Governo accolga il punto *c)* dell'ordine del giorno da lui precedentemente proposto.

Posto successivamente ai voti, l'articolo 9 è approvato senza modificazioni, e così pure gli articoli 10 e 11.

Sugli articoli 12 e 13 si apre poi un ampio dibattito.

Il relatore, senatore Zannini, dichiara che, in considerazioni delle dichiarazioni rese dal ministro Bertinelli, non si oppone alla soppressione dei due articoli.

Dopo un breve intervento del Ministro, prende la parola il senatore Francavilla, il quale definisce pretestuose le giustificazioni adottate dal Governo a sostegno della proposta di soppressione degli articoli 12 e 13: a giudizio dell'oratore, tali articoli non contraddicono nè pregiudicano la futura disciplina pensionistica del settore.

Il sottosegretario Picardi, dal canto suo, chiarisce i motivi di fatto e di diritto che hanno indotto il Governo a proporre la soppressione.

Dopo che il ministro Bertinelli ha posto in rilievo talune anomalie contenute nell'articolo 12, prende la parola il senatore Pasquale Valsecchi, il quale, pur dichiarandosi sostanzialmente favorevole alla soppressione dei due articoli, propone alle Commissioni riunite di approvare un articolo aggiuntivo del seguente tenore: « Fino alla emanazione di nuove disposizioni di legge, in materia di trattamento pensionistico per i dipendenti da Enti di diritto pubblico, il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, collocato a riposo posteriormente alla data del 1° gennaio 1956, e gli aventi diritto, nel caso di avvenuto decesso di detto personale, possono chiedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso la quale il dipendente prestava servizio all'atto del collocamento a riposo, la liquidazione di un assegno vitalizio.

« Tale assegno è commisurato ad una somma pari alla differenza fra la pensione annua spettante al personale statale avente corrispondente qualifica ed anzianità di servizio a quella dell'ex dipendente camerale e la rendita annua, calcolata al 5 per cento, del fondo liquidato all'atto del collocamento a riposo.

« Le pensioni dirette e di reversibilità avranno decorrenza rispettivamente dal gior-

no 13 e dal giorno 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

« L'onere derivante dall'applicazione delle norme contenute nel presente articolo farà carico al bilancio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale il dipendente prestava servizio all'atto del collocamento a riposo ».

Il senatore Angelilli aderisce alla proposta del senatore Valsecchi, mentre il ministro Bertinelli dichiara di essere contrario all'emendamento proposto, il quale, a suo giudizio, darebbe luogo ad ulteriori sperequazioni.

Il senatore Valsecchi preannuncia quindi che trasformerà, sia pure con vivo rammarico, il suo emendamento in un ordine del giorno.

Successivamente viene approvata la soppressione degli articoli 12 e 13, con il voto contrario dei senatori dei Gruppi comunista, liberale e socialista di unità proletaria.

Vengono quindi approvati l'articolo 14 e le tabelle allegate.

Si passa poi all'esame dei due ordini del giorno presentati. Il sottosegretario Picardi dichiara di accogliere come raccomandazioni i punti *a*) e *b*) dell'ordine del giorno del senatore Battaglia, mentre accetta il punto *c*) dello stesso ordine del giorno.

L'ordine del giorno presentato dal senatore Valsecchi (che reca anche le firme dei senatori Angelilli, Bonafini e Lessona), viene successivamente accolto dal ministro Bertinelli come viva raccomandazione allo studio del problema, che sarà esaminato dal Governo con particolare spirito di comprensione.

I due ordini del giorno, posti in votazione, sono approvati dalle Commissioni riunite.

Infine le Commissioni (dopo che il senatore Battaglia ha sciolto la riserva prima formulata e che il senatore Perugini, aderendo alle esortazioni del senatore Bussi, non ha insistito nell'opporsi alla proposta dei senatori Francavilla, Banfi e Preziosi), decidono all'unanimità, e con l'assenso del rappresentante del Governo, di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione in sede deliberante.

Il senatore Trabucchi, nella circostanza, precisa che egli, pur non opponendosi al

mutamento di sede, auspica vivamente che talune anomalie (contenute particolarmente nell'articolo 8 del provvedimento) siano sante con apposita iniziativa legislativa.

La seduta termina alle ore 12,15.

COMMISSIONI RIUNITE

7^a (Lavori pubblici, trasporti, poste e marina mercantile)

e

8^a (Agricoltura)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1968

Presidenza del Presidente della 7^a Comm.ne
GARLATO

Intervengono il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord Pastore ed i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Angrisani e per l'agricoltura e le foreste Antonozzi.

La seduta ha inizio alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

« **Provvedimenti straordinari per la Calabria** » (2526-Urgenza).

« **Provvedimenti per il completamento del piano di interventi straordinari a favore della Calabria** » (1795), d'iniziativa del senatore Basile.

« **Provvedimenti straordinari per la Calabria** » (1985), d'iniziativa dei senatori Militerni ed altri.

« **Provvedimenti per l'attuazione di un piano organico di difesa del suolo in Calabria** » (2199), di iniziativa dei senatori Scarpino ed altri.

« **Proroga con modifiche ed integrazioni delle leggi 26 novembre 1955, n. 1177 e 10 luglio 1962, n. 890, sui provvedimenti straordinari per la Calabria** » (2591), d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2526.

Dopo una dichiarazione del ministro Pastore, che accetta l'emendamento relativo ai parchi nazionali, presentato dal senatore Spezzano, da collocarsi nell'articolo 1 (del

quale era stata rinviata la votazione) le Commissioni riunite approvano l'emendamento stesso e l'articolo.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 5, al quale sono stati presentati numerosi emendamenti. Il primo è firmato dal senatore Basile, che lo illustra; ma dopo interventi del relatore Carelli e del Ministro, egli dichiara di non insistervi.

Sul secondo emendamento, che come il terzo ed il quarto è firmato dai senatori Scarpino ed altri, prendono la parola il senatore Basile, i relatori Deriu e Carelli ed il Ministro, dopodichè gli emendamenti sopra ricordati sono tutti respinti.

Anche un emendamento aggiuntivo degli stessi senatori Scarpino ed altri, da collocarsi alla fine del primo comma, ed un altro degli stessi proponenti, sostitutivo di alcune parole del secondo comma, sono respinti.

Dopo che un emendamento del senatore Basile al quarto comma è stato ritirato perchè connesso col primo emendamento, e un emendamento soppressivo della lettera d) dell'articolo è stato pure ritirato dai presentatori, il Ministro propone un emendamento aggiuntivo da collocarsi dopo la lettera f). Con l'astensione del senatore Scarpino, la Commissione approva tale emendamento: con esso si stabilisce che il Comitato provvederà a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione del piano e dei programmi.

Il senatore Basile illustra un emendamento aggiuntivo da collocarsi dopo il sesto comma: dopo interventi contrari del relatore Carelli e del Ministro, esso è respinto, mentre un altro emendamento dello stesso senatore Basile al settimo comma è dichiarato precluso.

La Commissione approva quindi l'articolo 5 con la modificazione proposta dal Ministro.

Sull'articolo 6, dopo un'osservazione del relatore Carelli intesa a migliorare la formulazione dell'articolo, il senatore Adamoli illustra un emendamento sostitutivo, firmato anche da altri senatori. In senso nettamente contrario alla proposta si pronuncia il relatore Deriu. Anche il Ministro spiega le ragioni della sua opposizione, dopo-

dichè l'emendamento è respinto. È altresì respinto un emendamento subordinato degli stessi senatori Adamoli ed altri relativo alla rappresentanza degli enti locali, dopo che il Ministro ha dichiarato di ritenere che la presenza degli enti locali sia garantita dai presidenti delle Amministrazioni provinciali.

L'articolo 6 viene quindi approvato senza modificazioni e le Commissioni riunite passano all'esame dell'articolo 7.

Il relatore Carelli, proponente di un emendamento sostitutivo del primo comma, dichiara di non insistervi e aderisce ad un successivo emendamento aggiuntivo del senatore Bolettieri, da collocarsi dopo il secondo comma.

Il senatore Basile dichiara invece di insistere su un emendamento sostitutivo del primo e del secondo comma, che illustra ampiamente.

Il senatore Bolettieri spiega quindi i motivi per i quali ritiene che il suo emendamento e non quello del senatore Basile debba essere accolto. Successivamente il sottosegretario Antoniozzi, dopo aver proposto un emendamento formale all'inizio dell'articolo, ricorda che nella scorsa settimana, durante la seduta in cui l'8ª Commissione approvò la legge-ponte sulla montagna, si stabilì che il territorio calabrese al di sopra dei 300 metri dovesse essere considerato comprensorio di bonifica montana a tutti gli effetti ed anche nei confronti delle leggi ordinarie, fra cui rientra quella sulla montagna del 25 luglio 1952, n. 991.

Il ministro Pastore dichiara di condividere le argomentazioni del senatore Bolettieri ed accetta il suo emendamento; aderisce inoltre alla precisazione data dall'onorevole Antoniozzi.

Dopo un intervento del senatore Spezzano sulla mancanza di un criterio uniforme nelle diverse leggi per quanto riguarda la montagna e sull'esigenza di adottare un'unica formulazione senza richiamare genericamente il termine « montagna », e dopo un chiarimento dell'onorevole Antoniozzi, le Commissioni aderiscono ad una proposta del relatore Carelli intesa ad inserire nel secondo comma le parole: « e successive modificazioni ed integrazioni »; respingono quindi l'emendamento del senatore Basile, ap-

provando il primo comma con la modificazione proposta dal sottosegretario di Stato ed il secondo comma con la modificazione proposta dal senatore Carelli.

Successivamente approvano l'emendamento del senatore Bolettieri, che eleva fino all'85 per cento il contributo per la sistemazione idraulico-forestale connessa con la difesa del suolo, emendamento da collocarsi dopo il secondo comma.

Il senatore Murdaca, in sostituzione del senatore Spasari, assente, dà ragione di un emendamento firmato da quest'ultimo e volto ad inserire, dopo il secondo comma, una norma sull'elevazione del contributo per le strade vicinali ed interpoderali.

Sull'argomento (che fu trattato nella seduta dell'11 gennaio, durante la quale furono accantonati gli emendamenti dei senatori Basile e Spasari sull'articolo 2 e fu in conseguenza rinviata la votazione dell'articolo) prendono la parola il relatore Carelli, che suggerisce una formulazione semplificata dell'emendamento Spasari, il senatore Spezzano, il senatore Scarpino e il ministro Pastore; quest'ultimo afferma di essere disposto ad accettare l'emendamento purchè sia ridotta all'87,50 per cento la misura del contributo. A questo punto — non insistendo il senatore Basile sugli emendamenti presentati all'articolo 2 nella seduta dell'11 gennaio — il Presidente mette in votazione l'articolo 2, che è approvato.

Decide altresì, d'accordo con le Commissioni, l'accantonamento degli emendamenti aggiuntivi del senatore Spasari e del senatore Basile (quest'ultimo presentato in via subordinata) all'articolo 7, incaricando un comitato composto dei due relatori e dei senatori Basile, Bolettieri e Scarpino di redigere una nuova formulazione, col concorso dell'onorevole Antoniozzi.

Al terzo comma, viene accolta una proposta del relatore Carelli, intesa a sostituire la parola: « pagarsi », con l'altra: « restituirsì ».

Successivamente è respinto un emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Scarpino ed altri. È approvato invece nel quinto comma lo spostamento della parola « soltanto » all'inizio del comma stesso.

Dopo che il senatore Basile ha dichiarato che trasformerà in ordine del giorno lo emendamento aggiuntivo da collocarsi dopo il quinto comma da lui presentato, le Commissioni riunite ascoltano un'illustrazione, fatta dal senatore Spezzano, di un emendamento presentato dai senatori Scarpino ed altri, inteso a stabilire l'erogazione di un contributo aggiuntivo ai coltivatori proprietari, enfiteuti, eccetera. Il relatore Carelli ne propone la trasformazione in ordine del giorno: la proposta non è condivisa dal senatore Salerni. Il relatore Deriu considera eccessivo il limite del 90 per cento previsto nell'emendamento e il Ministro suggerisce anch'egli, come il relatore Carelli, la trasformazione in ordine del giorno, dando ampie assicurazioni. Insistendo però il senatore Scarpino, l'emendamento viene respinto, mentre la votazione dell'articolo 7 resta sospesa, in attesa delle proposte del comitato sopra menzionato.

Il senatore Scarpino illustra un emendamento aggiuntivo, firmato anche da altri senatori, sugli interventi dell'Ente regionale di sviluppo. Tale emendamento, che dovrebbe costituire un articolo a sè, riguarda, afferma il relatore Deriu, compiti già attribuiti dalla legge istitutiva agli enti di sviluppo. Dopo un analogo rilievo del ministro Pastore, le Commissioni riunite respingono lo emendamento ed esaminano un altro articolo aggiuntivo, presentato dal senatore Basile, che subisce la stessa sorte.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1968

*Presidenza del Presidente
FENOALTEA*

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

*SULLA COMUNICAZIONE ALLE COMMISSIONI
PERMANENTI DELLE DECISIONI DELLA
CORTE COSTITUZIONALE*

Il presidente Fenoaltea comunica che il Presidente del Senato, in data 9 gennaio 1968, gli ha inviato una lettera nella quale annuncia che, in futuro, provvederà a far trasmettere alle Commissioni permanenti — oltre che le sentenze della Corte costituzionale dichiarative di illegittimità costituzionale di leggi approvate dal Parlamento — anche le sentenze dichiarative della illegittimità di decreti legislativi e di leggi regionali, nonchè quelle risolutive di conflitti di attribuzione e quelle che, pur non contenendo alcuna dichiarazione di illegittimità, rivolgono al legislatore esplicite od implicite raccomandazioni; tale trasmissione è considerata opportuna al fine di un migliore coordinamento dell'attività delle Camere con quella della Corte, per l'ipotesi che le Commissioni possano trarne occasione per dare un seguito alle pronunce della Corte stessa.

IN SEDE REDIGENTE

« **Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile** » (1516).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle disposizioni del disegno di legge, iniziando dagli articoli 111 e 116 che erano stati in precedenza accantonati.

All'articolo 111 i senatori Maris, Kuntze e Gullo presentano un emendamento tendente ad aggiungere un comma che estende, ove ciò sia possibile, l'applicazione delle disposizioni alle persone conviventi con il detenuto o con l'internato. Il ministro Reale, in relazione alle esigenze prospettate anche nelle discussioni precedenti, propone a sua volta una nuova formulazione dei due commi dell'articolo in questione. Dopo interventi del presidente Fenoaltea (che sostituisce il relatore, senatore Berlingieri, assente per malattia) e dei senatori Maris, Kuntze e Monni, la Commissione, accogliendo la proposta del rappresentante del Governo integrata con alcuni suggerimenti del senatore Kuntze, approva l'articolo 111 nella seguente formulazione: « I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i pros-

simi congiunti o le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario e dei loro trasferimenti.

In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai prossimi congiunti o alle persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente ».

All'articolo 116 il Ministro guardasigilli propone una modificazione (analoga a quella accolta per l'articolo 111) tendente ad aggiungere nel primo comma, dopo le parole: « o del genitore », le altre: « o delle persone eventualmente indicate ai sensi dell'articolo 111 ».

Dopo un intervento del senatore Pace, che manifesta talune perplessità circa l'autorità alla quale è demandata la concessione del permesso di cui trattasi, ed una breve replica del Presidente, l'articolo 116 è approvato dalla Commissione con la modificazione suggerita dal Ministro guardasigilli.

All'articolo 128 i senatori Maris, Kuntze e Gullo presentano un emendamento tendente a sostituire l'intero testo con la seguente nuova formulazione: « Il procuratore generale della Repubblica vigila affinché le pene e le misure di sicurezza detentive siano eseguite in conformità delle leggi e dei regolamenti, segnalando al Ministero le deficienze riscontrate. Esercita altresì tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti ».

Un emendamento di analogo contenuto è presentato dai senatori Pace e Pinna. Sulle modificazioni proposte, e sulla norma recata dal testo governativo, si svolge quindi una discussione alla quale partecipano i senatori Maris, Pace, Pinna, Pafundi, Monni, Kuntze, il Presidente ed il Ministro di grazia e giustizia.

A questo punto il presidente Fenoaltea decide di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta per consentire ai componenti della Commissione di prendere parte ai lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 11,05.

DIFESA (4^a)

MERCOLÈ 17 GENNAIO 1968

Presidenza del Presidente
CORNAGGIA MEDICI
indi del Vicepresidente
DARÈ

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

PER I DISASTRI AVVENUTI IN SICILIA.

All'inizio della seduta il Presidente esprime la propria commozione e il proprio cordoglio per i disastri avvenuti in Sicilia, e, mentre manifesta la sua più profonda solidarietà con le popolazioni colpite, invia al tempo stesso un saluto alle Forze armate e a tutti coloro che sono impegnati nel difficile compito di soccorso. Si associano i senatori Darè, Fanelli, Vallauri, Cremisini, Palermo, Pelizzo e Rosati, che raccomandano la massima tempestività nella predisposizione delle provvidenze e degli aiuti.

In particolare, i senatori Darè e Palermo chiedono maggior larghezza da parte delle autorità competenti nella concessione di licenze ai militari siciliani delle zone colpite, ai quali anzi dovrebbe essere senz'altro accordato il congedo.

Il sottosegretario Cossiga, dopo essersi associato alle parole del Presidente, assicura che il Ministero opererà nel senso richiesto, eventualmente attraverso un disegno di legge, o un decreto-legge, ove le disposizioni vigenti non consentissero di prendere i provvedimenti invocati in favore dei militari interessati.

IN SEDE CONSULTIVA

« Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, ex combattenti ed assimilati » (2573), d'iniziativa dei deputati Cruciani ed altri; Leone Raffaele; Bardini ed altri; Lenoci ed altri; Scalia; Righetti; Rossi Paolo Mario ed altri; Pellicani; Amadei Giuseppe ed altri; Cetrullo ed altri; Brusasca; Amadei Giuseppe ed altri; Evangelisti;

Milia; Milia; Lenoci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati).

(Parere alla 1^a Commissione).

Riferisce il senatore Rosati — in sostituzione del senatore Zenti, ammalato: egli, nel pronunciarsi a favore del disegno di legge, sottolinea l'opportunità che le agevolazioni in esso previste siano estese da un lato ai profughi e dall'altro ai direttori didattici. Dal canto suo il senatore Palermo chiede l'estensione ai magistrati e il senatore Vallauri agli ex combattenti che abbiano già lasciato il servizio.

Il Presidente fa osservare che, sullo scorcio della legislatura, è forse opportuno che un provvedimento proveniente dalla Camera dei deputati venga approvato senza modificazioni.

Dopo un intervento del senatore Albarello, il sottosegretario Cossiga assicura che il problema della estensione dei benefici in questione ad altre categorie, come quella dei dipendenti militari dello Stato, è allo studio del Ministero.

Dopo questa precisazione, viene dato mandato al senatore Rosati di redigere il parere favorevole da trasmettere alla Commissione competente.

IN SEDE DELIBERANTE

« Residenza del personale dell'Aeronautica militare e dell'Esercito addetto a basi missilistiche in relazione alla edilizia popolare », (2561), d'iniziativa del senatore Criscuoli ed altri.

(Approvazione).

Dopo che il senatore Vallauri, relatore, si è pronunciato in senso favorevole al disegno di legge, quest'ultimo viene approvato dalla Commissione.

« Variazioni alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, sul Consiglio superiore delle Forze armate, e successive modificazioni » (2634).

(Discussione ed approvazione).

Il presidente Cornaggia Medici, relatore, raccomanda l'approvazione del disegno di legge, che tende a snellire il funzionamento del Consiglio superiore delle Forze armate.

Il sottosegretario Cossiga propone d'inserire nell'articolo unico un comma aggiuntivo così formulato: « All'articolo 5, dopo

il primo comma è aggiunto il seguente: « Non possono far parte del Consiglio superiore, quali membri ordinari, gli ufficiali generali e ammiragli collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 192 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quando abbiano sede di servizio fuori del territorio nazionale ».

Il senatore Palermo manifesta le sue perplessità, dato che, a suo avviso, le norme previste dal disegno di legge rischierebbero d'impedire che in seno al Consiglio superiore si formi una visione unitaria dei problemi delle Forze armate.

Dopo un intervento in replica del sottosegretario Cossiga, il disegno di legge è approvato nel suo articolo unico, con l'emendamento proposto dal Governo.

IN SEDE REFERENTE

« **Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la proposta di concessione della medaglia d'oro al valor militare al comune di Frosinone** » (2589), di iniziativa del senatore Fanelli.

(Esame).

Riferisce il senatore Celasco, pronunziandosi a favore del provvedimento.

Il Presidente ricorda che è all'esame della Assemblea un disegno di legge che riapre i termini per la concessione delle medaglie d'oro; e il sottosegretario Cossiga fa presente che il Governo è contrario tanto al disegno di legge all'esame dell'Assemblea, quanto a quello d'iniziativa del senatore Fanelli.

La Commissione dà infine mandato al senatore Celasco di predisporre la relazione favorevole al provvedimento.

« **Modifica dell'articolo 70 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali** » (2605), d'iniziativa del deputato De Meo, approvato dalla Camera dei deputati.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

In via preliminare il senatore Palermo fa presente che, pur essendo favorevole in linea di massima al provvedimento, egli desidererebbe che la sua discussione venisse abbinata, per ragioni di equità e di giustizia, con quella del disegno di legge: « Estensione ai sottufficiali e militari di truppa della Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti,

reduci combattenti della guerra 1940-1945, delle provvidenze pensionistiche previste dalla legge 25 aprile 1957 » (n. 1251), di cui egli stesso è presentatore.

Il senatore Rosati, per parte sua, sottolinea la difformità di atteggiamento del Governo favorevole al disegno di legge in esame, e contrario, invece, al disegno di legge, di cui egli è presentatore insieme al senatore Zenti: « Modifica alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (n. 2089).

Il sottosegretario Cossiga assicura che il Ministero della difesa riesaminerà attentamente tutta la questione; dopo di che la Commissione decide all'unanimità, e con l'assenso del rappresentante del Governo, di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

La seduta termina alle ore 12,45.

FINANZE E TESORO (5^a)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1968

Presidenza del Presidente

BERTONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Athos Valsecchi e per il tesoro Agrimi e Braccesi.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Gigliotti rinnova formalmente la richiesta che venga ripresa la discussione dei disegni di legge riguardanti il riordinamento della legislazione pensionistica di guerra e che siano iscritti all'ordine del giorno anche quelli concernenti la concessione di un assegno vitalizio agli ex combattenti. Egli dichiara di ritenere che, dopo il voto del Senato del 7 dicembre sul bilancio del 1968 e dopo il conseguente reperimento dei fondi da parte del Governo, la Commissione debba risolvere tali questioni, pronunziandosi in via definitiva circa la possibilità di

approvare detti provvedimenti prima della fine della legislatura.

Il senatore Trabucchi, relatore insieme al senatore Salerni sui disegni di legge riguardanti le pensioni di guerra, ripete che, prima di qualsiasi decisione della Commissione, è necessario conoscere l'opinione del Governo su questi provvedimenti.

Alla richiesta del senatore Gigliotti si associa il senatore Angelilli, mentre il sottosegretario Braccesi fa presente che il Governo, per motivi di correttezza formale, ritiene opportuno attendere che il bilancio di previsione per il 1968 sia approvato anche dall'altro ramo del Parlamento e che, per quanto riguarda le pensioni di guerra, un rinvio sia consigliato anche dalla necessità di concordare con le categorie interessate un'equa ripartizione dei fondi disponibili tra pensioni dirette e indirette.

La Commissione stabilisce quindi di discutere nella prossima settimana il disegno di legge riguardante l'aumento dei fondi di dotazione degli Istituti di credito meridionali (n. 2622) e di rinviare alla prossima settimana anche il parere sul disegno di legge n. 2573, che viene sollecitato dal senatore Pellegrino.

SUL PARERE DELLA COMMISSIONE RIGUARDANTE IL DISEGNO DI LEGGE N. 2619

Il senatore Martinelli chiede che il parere sul disegno di legge n. 2619 (« Proroga di disposizioni contenute nel decreto-legge 15 maggio 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, relative alla semplificazione e all'acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici ») venga espresso dalla Commissione in seduta plenaria, in quanto la Camera dei deputati ha modificato sensibilmente il testo originariamente presentato dal Governo, stabilendo di prorogare anche la norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 15 del citato decreto-legge, con una decisione che rischia di compromettere le attività della Cassa depositi e prestiti nell'esercizio 1968 e che, pertanto, merita attenta considerazione.

Il senatore Gigliotti aderisce al suggerimento del senatore Martinelli ed aggiunge che la questione da lui accennata assume particolare rilievo in relazione alla possi-

bilità di applicare la legge n. 167 sull'edilizia popolare. Egli chiede pertanto, dato che il disegno di legge non figura all'ordine del giorno della seduta odierna che il parere venga emesso nella prossima settimana dopo una riunione della Commissione. Questa accoglie la proposta e, su suggerimento del senatore Martinelli, invita il Presidente a chiedere alla 7^a Commissione permanente, competente in via primaria, una proroga dei termini per l'emissione del parere.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato » (2303).

(Seguito della discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Cuzari, ricorda brevemente le precedenti fasi della discussione ed annuncia che la categoria interessata al provvedimento gli ha sottoposto una serie di modifiche che mutano sostanzialmente la portata del provvedimento medesimo, in quanto tendono ad un globale riassetto della posizione del personale. Tali modifiche appaiono sostanzialmente giustificate al senatore Cuzari, il quale peraltro fa presente di dover preliminarmente chiedere su di esse l'avviso del Governo.

Questo viene espresso dal sottosegretario Braccesi, il quale dichiara che le richieste della categoria dovranno essere esaminate nelle competenti sedi governative, per essere inquadrate nel riassetto generale della pubblica Amministrazione; di conseguenza egli chiede alla Commissione di procedere alla approvazione del testo originario. Tale suggerimento viene accolto e il disegno di legge è approvato senza ulteriore dibattito.

« Proibizione della vendita delle sigarette sciolte da parte dei Monopoli di Stato » (2623), d'iniziativa dei deputati Usvardi ed altri; Ceruti Carlo, già approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione e rinvio).

Riferisce brevemente il senatore Cuzari mettendo in rilievo che il disegno di legge ha scopi di carattere prevalentemente sanitario, in quanto, attraverso il divieto della vendita delle sigarette sfuse, si tende a contenere il consumo di tabacco, specialmente da parte dei giovani. Il relatore conclude

chiedendo l'approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario Valsecchi, pur dichiarando di accettare in linea di massima lo spirito informatore del disegno di legge, osserva che esso appare inadeguato allo scopo perseguito, tanto più che, anche attualmente, in base alle norme vigenti, i rivenditori possono rifiutarsi di vendere sigarette sciolte. Egli aggiunge che, da una indagine di mercato svolta dall'Amministrazione dei monopoli, risulta che la norma non è particolarmente gradita ai consumatori, specialmente a quelli meno abbienti. Si potrebbe perciò, conclude il rappresentante del Governo, limitare il divieto ai soli tipi di sigarette più costosi.

Il disegno di legge viene quindi criticato dai senatori Fortunati e Pellegrino; i due oratori mettono in rilievo la genericità della formulazione degli articoli 1 e 2, da cui potrebbero sorgere numerose contestazioni.

Successivamente, dopo una breve replica del relatore, la Commissione, aderendo ad un suggerimento del senatore Pellegrino, stabilisce di rinviare il seguito della discussione del provvedimento.

« Norme integrative della legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano » (2552).

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Martinelli riferisce ampiamente sul disegno di legge, il quale si propone di colmare una lacuna della legge 23 febbraio 1960, n. 131. Infatti, al momento dell'approvazione di detta legge, si ritenne che la iscrizione dei fabbricati al nuovo catasto edilizio urbano sarebbe proceduta con rapidità e nulla fu stabilito per l'imposizione sulle unità immobiliari non ancora iscritte a catasto. Per queste, di conseguenza, prosegue il senatore Martinelli, gli uffici non possono procedere all'accertamento del reddito imponibile, in quanto manca ad essi il parametro indispensabile rappresentato dalla rendita catastale.

Il disegno di legge in esame stabilisce che, per le unità immobiliari non iscritte a catasto, il reddito effettivo venga confrontato con la rendita catastale di unità immobiliari similari ai fini dell'accertamento del-

l'imponibile: tale norma, conclude il senatore Martinelli, appare sufficiente a colmare la lacuna indicata ed a consentire l'imposizione, per un gettito assai cospicuo. Egli chiede pertanto l'approvazione del disegno di legge.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Gigliotti osserva anzitutto che il disegno di legge rappresenta soltanto un palliativo tecnico per un problema politico di carattere generale, che è quello dell'acceleramento e della conclusione dei lavori per la compilazione del nuovo catasto edilizio urbano. Egli osserva poi che la norma proposta renderà più difficile la posizione dei contribuenti al momento della denuncia.

Anche il senatore Fortunati critica il provvedimento, osservando che l'assunzione del criterio della similarità tra gli edifici non risolve il problema dal punto di vista tecnico, in quanto accertare tale similarità è altrettanto complesso quanto procedere all'iscrizione delle unità immobiliari in catasto e, per questa via, si può dar luogo ad una serie infinita di contestazioni. A suo giudizio, perciò, il provvedimento non solo non risolve il problema, ma contribuisce ad allontanare il definitivo aggiornamento del catasto edilizio urbano.

Anche il senatore Pellegrino ritiene insufficiente il disegno di legge, tanto più che sinora gli uffici hanno proceduto in un modo che non ha dato risultati negativi.

Il relatore Martinelli replica quindi ai precedenti oratori, rilevando che i contribuenti non vedranno complicata la loro situazione dal provvedimento in esame, in quanto questo si limita a fornire dei criteri per gli uffici. Al senatore Fortunati il relatore fa osservare che il criterio della similarità non rappresenta un'innovazione nel campo delle imposte sui fabbricati e che, pertanto, il ricorso ad esso appare abbastanza giustificato, in quanto si tratta di evitare una perdita di gettito che ormai si prolunga da troppo tempo.

Il sottosegretario Valsecchi rileva che i motivi del ritardo nella iscrizione delle unità immobiliari nel nuovo catasto edilizio urbano sono oggettivi e che occorre trovare un modo per evitare perdite di gettito. L'oratore ammette la possibilità che col criterio dell'analogia si possa dar luogo a contesta-

zioni, che peraltro non sarebbero evitate neppure con l'assunzione di altri criteri di riferimento i quali, oltre tutto, introdurrebbero una deroga al principio della virtualità del reddito, che è fondamentale nel sistema del catasto.

Il senatore Angelo De Luca rileva successivamente che non è sicuro che il disegno di legge risolverà il problema che intende affrontare: infatti l'assunzione del criterio della similarità o avrà l'effetto di spostare la competenza del confronto fra reddito effettivo e reddito virtuale agli uffici delle imposte, i quali non sono attrezzati per tale compito, oppure lascerà tale confronto allo ufficio tecnico erariale; in quest'ultimo caso, si verificheranno gli stessi ritardi che per la iscrizione delle unità immobiliari al catasto.

Il senatore Fortunati riprende quindi le sue argomentazioni, proponendo che il criterio della similarità venga sostituito col riferimento alle condizioni del mercato delle locazioni. Tale proposta è respinta dal rappresentante del Governo.

Infine la Commissione approva i quattro articoli ed il disegno di legge nel suo complesso, con l'astensione dei senatori comunisti annunciata dal senatore Gigliotti.

La seduta termina alle ore 12,40.

ISTRUZIONE (6^a)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1968

*Presidenza del Presidente
RUSSO*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Caleffi, Elkan e Romita.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Contributo dello Stato al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza** » (2204), d'iniziativa dei senatori Donati e Pignatelli. (Discussione ed approvazione).

Il senatore Zaccari riferisce sul provvedimento in senso favorevole, annunciando

peraltro la presentazione di emendamenti concernenti la parte finanziaria, con cui vengono accolte le osservazioni al riguardo formulate dalla 5^a Commissione.

Nella discussione intervengono il presidente Russo, che chiede anche un chiarimento poi fornito dal relatore, e la senatrice Ariella Farneti, entrambi favorevoli.

Dopo che anche il sottosegretario Elkan ha manifestato l'adesione del Governo, la Commissione passa all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è quindi accolto con un emendamento del relatore; l'articolo 2 nel testo dei proponenti; l'articolo 3 in un nuovo testo formulato dal relatore.

Infine la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifica alla legge sulle scuole autonome di ostetricia e nuovo ordinamento giuridico dei professori-direttori** » (2245), d'iniziativa dei senatori Molinari e Bellisario.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Viene ripresa la discussione, iniziata il 15 novembre 1967.

Il relatore Monaldi fornisce ulteriori chiarimenti sul nuovo testo da lui elaborato, ed illustrato in sua assenza, nella predetta riunione, dal presidente Russo.

Il senatore Piovano, quindi, sollecita alcune precisazioni sui diritti acquisiti dai professori-direttori delle scuole autonome di ostetricia, in ordine al loro stato giuridico.

Il senatore Monaldi, in una breve replica, fornisce tali precisazioni e conclude auspicando la sollecita approvazione, possibilmente in sede deliberante, della parte del controprogetto da lui proposto relativa allo ordinamento giuridico dei professori-direttori, annunciando di non insistere sulla seconda parte, attinente invece ad una parziale ristrutturazione delle scuole in parola.

(I lavori, sospesi alle ore 11, sono ripresi alle ore 11,30).

Il sottosegretario Romita annuncia l'adesione del Governo al nuovo testo elaborato dal relatore, che (egli precisa) sarebbe desiderabile venisse accolto nella sua interezza, e cioè anche per la parte riguardante il

riordinamento delle scuole autonome di ostericia: conclude dichiarandosi favorevole all'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge.

Dopo che il senatore Donati ha dichiarato di riservarsi il giudizio su tale ultima richiesta (cui invece aderisce, a nome dei senatori comunisti, il senatore Romano) il presidente Russo osserva che, prima di adottare una decisione in merito, occorre attendere il parere della 5^a Commissione sul nuovo testo del relatore.

Il senatore Stirati allora sottolinea l'opportunità che il nuovo testo sia sottoposto anche all'esame dell'11^a Commissione, e quindi la Commissione stabilisce di pronunciarsi in merito alla richiesta di assegnazione in sede deliberante dopo avere conosciuto i pareri delle Commissioni sopra indicate.

« Norme relative alla carriera di concetto del ruolo dei segretari-ragionieri-economisti delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale » (1903), d'iniziativa dei deputati Pitzalis; Pitzalis e Franceschini, approvato dalla Camera dei deputati.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante)

Il presidente Russo avverte che la Commissione finanze e tesoro, facendo seguito al parere contrario precedentemente espresso, ha comunicato di non opporsi all'ulteriore corso del disegno di legge n. 1903, subordinatamente peraltro all'accoglimento di un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 14, relativo all'impegno della spesa (che verrebbe coperta dal 1° ottobre 1967, a carico del capitolo 2004 del bilancio della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968).

Il sottosegretario Elkan aderisce, a nome del Governo, alla nuova norma suggerita dalla Commissione finanze e tesoro, e la Commissione, all'unanimità e con l'assenso del Sottosegretario alla pubblica istruzione, formula la richiesta di assegnazione in sede deliberante del predetto provvedimento.

**SULL'ASSEGNAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 522**

Su proposta della senatrice Ariella Farneti, la Commissione, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, decide di chiedere l'assegnazione in sede

deliberante del disegno di legge n. 522, subordinatamente alla revisione in senso favorevole del parere contrario espresso dalla Commissione finanze e tesoro.

IN SEDE CONSULTIVA

« Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, ex combattenti ed assimilati » (2573-Urgenza), d'iniziativa dei deputati Cruciani ed altri; Leone Raffaele; Bardini ed altri; Lenoci ed altri; Scalia; Righetti; Rossi Paolo Mario ed altri; Pellicani; Amadei Giuseppe ed altri; Cetrullo ed altri; Brusasca; Amadei Giuseppe ed altri; Evangelisti; Milia; Milia; Lenoci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 1^a Commissione). (Esame e rinvio).

Il senatore Zaccari, designato estensore del parere, dichiara di ritenere che il provvedimento rappresenti un conclusivo atto di comprensione per i dipendenti civili dello Stato ex combattenti e per le categorie assimilate; esprime quindi, in linea di massima, un avviso non contrario. Dopo aver precisato che nella dizione « dipendenti civili dello Stato » deve intendersi compreso anche il personale direttivo e docente della scuola, al quale pertanto si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2, 4 e 5, in quanto compatibili col relativo stato giuridico, l'oratore si sofferma nell'analisi dell'articolo 3, concernente i professori e gli insegnanti elementari di ruolo. Il relatore formula poi una serie di riserve, rilevando che la mancanza di criteri veramente uniformi nella designazione di coloro che avranno diritto a fruire dei benefici degli speciali concorsi a capo d'istituto e a direttore didattico, è destinata fatalmente a creare sperequazioni ed a suscitare un non ingiustificato malcontento.

Concludendo il senatore Zaccari invita la Commissione a recare un contributo di proposte volte al miglioramento del disegno di legge, il cui testo attuale fa sorgere, a suo giudizio, non poche perplessità.

Nella discussione intervengono i senatori Romano, Piovano, Germanò, Donati, Granta, Moneti, Limoni e Spigaroli.

Il senatore Romano si associa al parere favorevole espresso in via di massima dal relatore e dichiara di concordare anche con la richiesta di una maggiore uniformità nei

criteri applicativi dei benefici da concedere a favore del personale della scuola; sottolinea infine la necessità di inserire una norma, che esplicitamente dichiara applicabili a detto personale gli articoli 1, 2 e 4.

Il senatore Piovano, nel riconoscere che alla categoria degli insegnanti ex combattenti va senza dubbio la riconoscenza del Paese, si domanda se questa debba concretarsi davvero in concorsi riservati, che diminuiscono le possibilità di immissione nella scuola di altri aspiranti meritevoli di non minore attenzione. Esprime pertanto avviso contrario al criterio del concorso riservato, oltrechè all'equiparazione (sancita nell'articolo 3) degli idonei di precedenti concorsi a preside o a capo di istituto, da una parte, e dei professori con due anni di incarico di presidenza, dall'altra.

Il senatore Germanò illustra una serie di emendamenti tendenti, nel loro complesso, ad estendere la sfera d'applicazione dei benefici previsti dal disegno di legge.

Ferme riserve vengono invece manifestate dal senatore Donati, non solo sull'opportunità che un provvedimento relativo, in definitiva, allo stato giuridico dei dipendenti dello Stato venga approvato dal Parlamento mentre sono in corso intese fra Governo e sindacati sul riordinamento generale del settore, ma altresì sui singoli criteri previsti dal disegno di legge per l'assegnazione dei benefici a favore di una categoria per la quale — egli ricorda — già altre leggi in precedenza hanno provveduto.

Al senatore Donati replica il senatore Granata, osservando che compito della Commissione è quello di esaminare, non tanto il provvedimento nel suo insieme, quanto, all'interno di esso, le norme attinenti al personale della scuola. Nel merito, l'oratore chiede fra l'altro che venga modificato il terzo comma dell'articolo 3, relativo al concorso riservato per direttore didattico, suggerendo di portare il numero dei posti da mettere a concorso, dal 15 al 30 per cento, rispetto a quelli disponibili.

Il senatore Moneti illustra il pericolo di sperequazioni non giustificate, che potrebbero derivare specie dall'applicazione delle norme dell'articolo 3. Propone pertanto una diversa impostazione globale di tutto il prov-

vedimento, dal quale (egli afferma) debbono essere bandite ingiustificate discriminazioni.

Anche il senatore Limoni, in linea di massima favorevole, espone una serie di perplessità suscitate da disposizioni del disegno di legge non sufficientemente coordinate nè tra loro nè con la legislazione vigente in fatto di benefici agli ex combattenti.

Infine il senatore Spigaroli, dopo un esame dei singoli articoli, afferma che le norme relative al personale insegnante sono tali da creare prevedibili situazioni di turbamento, che a suo giudizio occorre invece prevenire con opportune modificazioni perequative; conclude richiamando l'attenzione della Commissione sulla necessità di modificare l'ultimo comma dell'articolo 4, la cui dizione letterale verosimilmente contrasta con la volontà del legislatore.

Replica quindi, brevemente, il rappresentante del Governo: dopo avere ricordato il corso seguito, nell'altro ramo del Parlamento, dalle varie proposte di legge poi unificate nell'unico testo approvato dalla I Commissione della Camera, l'onorevole Elkan assicura che le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 riguardano anche il personale docente e direttivo della scuola, certamente compreso nella più vasta categoria dei dipendenti civili dello Stato. Osserva quindi che, da parte del Governo, non mancano riserve, specie per quanto riguarda le disposizioni a favore dei professori di ruolo e degli insegnanti elementari: peraltro (conclude il Sottosegretario) se l'attesa suscitata nelle categorie interessate sconsiglia una netta opposizione, è senza dubbio inopportuno un ulteriore allargamento del campo di applicazione dei benefici, tanto più che il testo, già nell'attuale formulazione, desta preoccupazioni anche di natura finanziaria.

Il presidente Russo propone quindi di demandare ad una Sottocommissione l'esame degli emendamenti annunciati, ed eventualmente la predisposizione di un testo concordato.

La Commissione accoglie la proposta: della Sottocommissione faranno parte, oltre al relatore, i senatori Basile, Germanò, Granata, Limoni, Spigaroli e Stirati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

LAVORO (10^a)

MERCLEDÌ 17 GENNAIO 1968

Presidenza del Presidente
BERMANI*Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.**La seduta ha inizio alle ore 10,10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore Maier sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1571, da lui presentato, per la valutazione dei periodi di servizio militare ai fini della pensione di anzianità a carico dell'INPS; egli sostiene che un provvedimento in tal senso si rende necessario allo scopo di porre in condizioni di parità con gli altri lavoratori coloro che sono stati distratti dall'attività lavorativa per esigenze della collettività. L'oratore avverte che, qualora la Commissione non concludesse l'esame del disegno di legge suddetto, egli si vedrebbe costretto a chiederne l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, a norma dell'articolo 32 del Regolamento.

A loro volta i senatori Di Prisco e Brambilla sollecitano, rispettivamente, l'esame dei disegni di legge nn. 1574 e 1875, concernenti il riconoscimento dei contributi figurativi per servizio militare, per malattia, per gravidanza e puerperio e per disoccupazione involontaria. Il senatore Di Prisco aggiunge che, allo scopo di favorire una soluzione del problema, egli sarebbe disposto a limitare la portata del disegno di legge numero 1574 (di cui è primo firmatario) al solo riconoscimento del servizio militare.

Il Presidente ricorda che l'esame dei suddetti disegni di legge, già iniziato nella seduta dell'8 novembre 1966, fu sospeso in quanto analoghi provvedimenti risultavano già in corso di discussione presso la Camera dei deputati.

Il senatore Maier insiste nella sua richiesta, facendo presente che il disegno di legge di cui egli è proponente è stato presentato fin dal 24 marzo 1966.

Il Presidente annuncia infine che i disegni di legge nn. 1571, 1574 e 1875 saranno

iscritti all'ordine del giorno della prossima seduta.

Accogliendo poi una richiesta del senatore Di Prisco, il Presidente assicura che anche il disegno di legge n. 939, d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Disposizioni in materia di previdenza agli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione » sarà iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia** » (2564), d'iniziativa dei deputati Darida ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente comunica che la Commissione finanze e tesoro ha trasmesso un nuovo parere sul disegno di legge in esame: tale parere, mentre risulta favorevole per la parte di spesa a carico degli istituti assicuratori, rimane contrario per quanto concerne la spesa a carico del bilancio dello Stato, per mancanza d'indicazione della copertura a norma dell'articolo 81 della Costituzione.

Sulla comunicazione del Presidente prendono la parola i senatori Di Prisco, Bera, Pezzini e Varaldo, dopo di che la Commissione, accogliendo una proposta del relatore Macaggi (il quale conferma i motivi di validità a sostegno del disegno di legge), invita il rappresentante del Ministero del lavoro ad esperire gli opportuni tentativi nei confronti del Tesoro per la copertura del modesto onere che verrebbe a gravare sul bilancio dello Stato.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura** » (2654), approvato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio dell'esame).

Dopo che il senatore Torelli ha invitato il Presidente a sollecitare la trasmissione del parere da parte della Commissione agricoltura, l'esame del disegno di legge è rinviato alla prossima settimana.

« **Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati** » (2582), approvato dalla Camera dei deputati. (Esame e rinvio).

Riferisce il senatore Varaldo. Premesse alcune considerazioni sui motivi che hanno finora impedito di dar vita al fondo di accantonamento previsto dal regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, il relatore illustra i criteri informativi del disegno di legge in esame, il quale tende a sostituire al predetto fondo di accantonamento un fondo di garanzia, atto ad assicurare la corresponsione delle indennità di anzianità agli impiegati in caso d'insolvenza o d'inadempienza del datore di lavoro, nonché un'indennità integrativa in caso di morte o d'invalidità prima del compimento del decimo anno di servizio. Il relatore fa quindi presente che, ove la Commissione si trovasse d'accordo sulle singole norme del provvedimento, potrebb'esserne richiesta l'assegnazione in sede deliberante, per consentire un più sollecito *iter* del disegno di legge.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Coppo sostiene che il disegno di legge in esame, come già il decreto del 1942, non offre soluzioni convincenti per garantire la corresponsione delle indennità di anzianità agli impiegati. L'oratore afferma inoltre che tale problema non può porsi in primo piano nella scala delle priorità e che, pertanto, i contributi previsti dal provvedimento andrebbero più opportunamente utilizzati allo scopo di migliorare i trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria. Egli si dichiara pertanto contrario ad una eventuale richiesta di assegnazione in sede deliberante.

Il senatore Zane è del parere che prima di procedere nell'esame del disegno di legge occorrerebbe avere notizie precise sulla situazione del fondo di accantonamento, la cui gestione si sarebbe rivelata eccessivamente onerosa. Pertanto anch'egli si dichiara contrario al passaggio in sede deliberante e propone un rinvio dell'esame del disegno di legge per consentire un maggior approfondimento della materia.

Il senatore Trebbi sostiene l'esigenza di garantire, sia per gli impiegati che per gli operai, non solo l'indennità di anzianità, ma tutti i versamenti contributivi, al fine di evitare il diniego di pensioni dell'INPS per

insolvenza da parte dei datori di lavoro. Per quanto attiene più particolarmente al disegno di legge, egli sostiene che le aziende municipalizzate dovrebbero essere esentate dall'obbligo di iscrizione al previsto fondo, in quanto, per loro natura, offrono sufficienti garanzie di adempiere agli obblighi nei confronti dei dipendenti.

Il senatore Pezzini sostiene che il disegno di legge potrebbe costituire un utile precedente per un'estensione anche agli operai della garanzia relativa alla corresponsione delle indennità alle quali hanno diritto.

I senatori Torelli e Bettoni manifestano invece la propria perplessità nei confronti del provvedimento, il quale, a loro avviso, dovrebbe eventualmente riguardare la generalità dei lavoratori. In particolare, il senatore Bettoni sostiene che le prestazioni previdenziali dell'INPS dovrebbero essere assicurate indipendentemente dall'effettuazione dei versamenti contributivi da parte dei datori di lavoro, la cui insolvenza viene spesso facilitata dallo stesso Istituto per l'eccessiva facilità nel concedere dilazioni di pagamento senza le opportune garanzie.

Parla infine il sottosegretario Calvi, il quale, premesse alcune considerazioni a sostegno del disegno di legge, preannuncia la presentazione di un emendamento tendente a ridurre allo 0,50 per cento il contributo previsto dall'articolo 2.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

7^a (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

e

8^a (Agricoltura e foreste)

Giovedì 18 gennaio 1968, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Provvedimenti straordinari per la Calabria (2526-Urgenza).

2. **BASILE.** — Provvedimenti per il completamento del piano di interventi straordinari a favore della Calabria (1795).

3. **MILITERNI** ed altri. — Provvedimenti straordinari per la Calabria (1985).

4. **SCARPINO** ed altri. — Provvedimenti per l'attuazione di un piano organico di difesa del suolo in Calabria (2199).

5. **SPEZZANO** ed altri. — Proroga con modifiche ed integrazioni delle leggi 26 novembre 1955, n. 1177 e 10 luglio 1962, n. 890, sui provvedimenti straordinari per la Calabria (2591).

5ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Giovedì 18 gennaio 1968, ore 9,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

Norme sulla programmazione economica (2085).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. **TRABUCCHI** e **MAIER.** — Provvedimenti in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (2332).

2. **RODA** ed altri. — Modifiche alle leggi 26 settembre 1954, n. 870 e 19 luglio 1962, n. 959, ed inquadramento tra il personale non di ruolo del personale copista ipotecario del Ministero delle finanze (2047)

3. **BONAFINI** e **NENNI** Giuliana. — Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle Conservatorie dei Registri immobiliari (2306).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati **USVARDI** ed altri; **CERUTI** Carlo. — Poibizione della vendita delle si-

garette sciolte da parte dei Monopoli di Stato (2623) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Autorizzazione di spesa per i Comitati regionali per la programmazione economica (2629) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato (2434).

3. **TRABUCCHI.** — Facilitazioni per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti adibiti ad usi agevolati (2154).

4. Abrogazione dell'articolo della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale (2376) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Aumento dei fondi di dotazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del Banco di Sardegna, dell'**ISVEIMER**, dell'**IRFIS** e del **CIS** (2622) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. **MARTINELLI** ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (2572).

7. Deputato **IOZZELLI.** — Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria (2385) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. **MILITERNI** ed altri. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata, in favore dell'Ordine dei frati minimi di San Francesco di Paola, l'edificio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex caserma « Domenico Moro » in Cosenza (2131).

9. Modifica del terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25

aprile 1929, n. 967 (2523) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Norme sull'esercizio del volo e sul trattamento economico del personale dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenenti al servizio elicotteri della protezione civile e dei servizi antincendi e del personale del Corpo forestale e dell'azienda di Stato delle foreste demaniali (2618) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Deputati CRUCIANI ed altri; LEONE Raffaele; BARDINI ed altri; LENOCI ed altri; SCALIA; RIGHETTI; ROSSI Paolo Mario ed altri; PELLICANI; AMADEI Giuseppe ed altri; CETRULLO ed altri; BRUSASCA; AMADEI Giuseppe ed altri; EVANGELISTI; MILIA; MILIA; LENOCI ed altri. — Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, ex combattenti ed assimilati (2573) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8ª Commissione permanente

(Agricoltura e foreste)

Giovedì 18 gennaio 1968, ore 17

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. VECCELLIO. — Proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo per danni alluvionali (2438).

2. TIBERI e BARTOLOMEI. — Modifica alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, istituitiva dell'Ente autonomo di irrigazione di Arezzo, e alla legge integrativa 15 settembre 1964, n. 765 (2530).

3. SALARI. — Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi (792-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura (2654) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. BERNARDINETTI. — Modifica del trattamento di pensione privilegiato ordinario dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, degli allievi dei Carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché dei Corpi organizzati militarmente e dei loro superstiti, in caso di morte (2098).

3. MAIER e TRABUCCHI. — Rattizzazione dei canoni di locazione di immobili non corrisposti per effetto della moratoria concessa col decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914 (2229).

4. Adesione al Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 4 aprile 1966, e sua esecuzione (2296) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9ª Commissione permanente

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

Giovedì 18 gennaio 1968, ore 10

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche all'articolo 6 della legge 11 agosto 1960, n. 933, istitutiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare (962-bis) (*Stralciato dal disegno di legge*: « Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 150 miliardi per il quinquennio 1965-69 e di un contributo statale di lire 7.500 milioni per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e modifiche alla legge 11

agosto 1960, n. 933 » [962], *approvato dalla 9ª Commissione permanente nella seduta dell'8 aprile 1965*).

II. Discussione del disegno di legge:

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (895-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

CUZARI ed altri. — Abolizione del divieto di importazione degli zolfi e messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani (2340).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEa) per la durata della III tappa (2555).

2. Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati (2582) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 21*